



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **546**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

LP 16 giugno 2006, n. 3. Criteri per la cessione di azioni a favore delle A.P.S.P. Cessione di n. 200 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A a favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Opera Armida Barelli di Rovereto.

Il giorno **11 Aprile 2014** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Provincia Autonoma di Trento, con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha disposto la riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Nello specifico, l'attuazione dei predetti principi e la condivisione degli obiettivi della politica di bilancio hanno condotto alla costituzione di società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale.

Affinché la Provincia e gli altri enti del sistema pubblico provinciale possano affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, occorre il rispetto di quanto previsto dall'ordinamento comunitario. Ciò si traduce nell'obbligo dei predetti enti di far parte della compagine societaria nonché, ai sensi del comma 7 ter dell'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di esercitare le funzioni di governo mediante un organo individuato dalla convenzione per la gestione associata in cui sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio (consentendo, in tal modo, il c.d. controllo analogo).

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007 è stata approvata la convenzione per definire la governance di Trentino Riscossioni S.p.A., che rientra a pieno titolo tra le società di sistema sopra delineate.

Il medesimo provvedimento, come successivamente modificato dalla deliberazione 2560 del 23 novembre 2007, ha previsto la cessione a titolo gratuito di quote azionarie, ai sensi dell'art. 33, comma 7-bis, della L.P. 3/2006, agli Enti Locali in numero proporzionale alla popolazione ivi residente.

Successivamente con deliberazione n. 2066 del 22 agosto 2008, in occasione della prima cessione di azioni a titolo oneroso, quale criterio per la quantificazione del valore delle azioni lo stesso è stato determinato in maniera pari alla corrispondente quota di patrimonio netto, come desumibile dall'ultimo bilancio approvato da Trentino Riscossioni S.p.A.;

Con nota di data 10 aprile 2013, prot. 917/13/MG/bz, l'APSP – Opera Armida Barelli chiede al Comitato d'Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. l'affidamento del servizio di riscossione – quote servizio convittuale.

In data 16 maggio 2013 il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A., organo previsto dalla Convenzione per la governance della società medesima, si è espresso favorevolmente alla richiesta di adesione di soggetti diversi degli Enti Locali;

Con verbale n. 91 di data 14 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Trentino Riscossioni ha deliberato di accogliere la domanda di adesione dell'Opera Armida Barelli.

Con nota di data 25 novembre 2013, prot. n. 12279/98/0038/LT, Trentino Riscossioni S.p.A. chiede vengano adottati gli adempimenti necessari per l'adesione dell'A.P.S.P – Opera Armida Barelli a Trentino Riscossioni S.p.A.

Si rende ora dunque necessario provvedere ad autorizzare, previa sottoscrizione della convenzione di governance sopra citata, la cessione a titolo

oneroso all'APSP che ne ha fatto richiesta di un pacchetto azionario di Trentino Riscossioni S.p.A.

In relazione al numero di azioni da cedere, con la deliberazione n. 2066 del 22 agosto 2008 si è rilevato che la governance societaria prevista dalle già citate deliberazioni - con particolare riferimento al ricordato principio secondo cui ciascun ente azionista può svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente "analoghi" a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società possono presentarsi come strumento interno e tecnico degli enti medesimi - rende di scarsa rilevanza dal punto di vista gestionale il numero di azioni in possesso dei singoli soci.

Per quanto riguarda la fissazione del prezzo di cessione, si è inoltre rilevato che:

- sin dalla costituzione della Società da parte della Provincia, per le finalità stesse sottese a tale costituzione, era previsto ed anzi auspicato il progressivo ingresso dei soggetti pubblici operanti a livello locale. In tale prospettiva, la presente cessione di quota azionaria della Società non rappresenta che un meccanismo alternativo, più snello, rispetto alla costituzione del nuovo soggetto da parte di più soci fondatori. In tal senso la "Convenzione per la governance" sancisce all'articolo 3 l'impegno delle parti a consentire l'adesione alla società di tutti gli enti pubblici che lo richiedano ed il precedente articolo 2, comma 3, prevede che la partecipazione al capitale della società da parte degli enti pubblici diversi dagli Enti Locali avvenga attraverso il trasferimento ad essi di quote di proprietà della Provincia. In relazione a ciò, come espressamente stabilito all'art. 6.6 dello Statuto di Trentino Riscossioni S.p.A., sulle azioni trasferite con la cessione i soci non possono vantare un diritto di prelazione ed il trasferimento non è subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione della Società;
- la natura stessa di strumento di sistema della Società, la cui finalità è principalmente la minimizzazione degli oneri, e dunque delle tariffe imposte agli associati, impedisce la definizione di un valore di mercato in senso proprio delle azioni cedute;
- le clausole di "governance" e di trasferibilità delle azioni previste dalla legge e dallo Statuto escludono la possibilità per l'Ente acquirente di ottenere vantaggi patrimoniali derivanti da plusvalori connessi ad atti di cessione a terzi delle azioni acquisite.

Alla luce di quanto sopra, si è determinato di quantificare il valore delle azioni cedute in misura pari alla corrispondente quota di patrimonio netto, come desumibile dall'ultimo bilancio approvato.

Per quanto riguarda il numero delle azioni da cedere alle A.P.S.P, operanti nel territorio provinciale, si propone di applicare un criterio che tenga conto dei posti letto autorizzati per le A.P.S.P che gestiscono le strutture residenziali a favore delle persone non autosufficienti, dei posti disponibili per le A.P.S.P. che gestiscono gli alloggi protetti e del numero di utenti iscritti al Centro di Formazione Professionale dell'Opera Armida Barelli di Rovereto, come riportato nella tabella sottostante:

posti letto autorizzati numero posti disponibili o utenti presso la struttura	n. azioni cedute alla struttura
da 0 a 250	50
da 251 a 500	100
superiore a 500	200

Verificato che per l'Opera Armida Barelli il numero degli allievi iscritti all'anno formativo 2013/2014 è pari a n. 717 si propone di quantificare il pacchetto di azioni da cedere nel numero di 200 in base al raffronto tra il numero degli utenti e il numero di azioni spettanti.

Preso atto del valore del patrimonio netto pari ad euro 2.048.403,00 di Trentino Riscossioni spa come risultante dal bilancio 2012, ultimo approvato, si quantifica in euro 409,60 arrotondato a 410,00, il valore complessivo delle azioni che si propone di cedere.

Da ultimo, si evidenzia come, in analogia a quanto previsto in caso di cessione gratuita agli Enti Locali, la partecipazione dell'Azienda al capitale sociale, pur avendo carattere oneroso, in quanto funzionale al godimento dei servizi della Società perde la sua ragione d'essere in caso di mancato interesse ad avvalersi della società di sistema quale strumento funzionale/operativo. Come previsto dalla deliberazione n. 2293 del 19 ottobre 2007, tale intento si presume quando l'ente abbia cessato di fruire dei servizi della società di sistema da almeno 3 (tre) anni. In relazione a ciò la Provincia e l'Azienda si fanno obbligo reciprocamente di procedere, al verificarsi dell'eventualità sopra citata, ad una nuova compravendita con cui l'acquirente ritrasferisce le azioni al cedente a fronte di un corrispettivo pari alla corrispondente quota di patrimonio netto come desumibile dall'ultimo bilancio approvato dalla Società alla data del nuovo trasferimento.

Da tutto quanto sopra emerge l'inidoneità della forma di contrattazione dell'asta pubblica, prevista in via ordinaria dall'art. 17, comma 2, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, per i contratti comportanti entrate per la Provincia. Il citato comma prevede la possibilità per l'Amministrazione di ricorrere, motivando idoneamente, ad una diversa procedura per la scelta del contraente. Ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 23/90, per le motivazioni sopra espresse ed in considerazione del valore del contratto, la cessione all'Azienda pubblica di Servizi alla Persona si perfeziona mediante trattativa diretta.

Alla luce di quanto sopra si propone di approvare lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione, le cui clausole sono state sopra riassunte, per la cessione all'Azienda di numero 200 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli articoli 33 e 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia";

- visti gli articoli 17 e 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007, come successivamente modificata dalla deliberazione 2560 del 23 novembre 2007;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2066 del 22 agosto 2008 e n. 716 del 9 aprile 2010;
- visto il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A del 16 maggio 2013;
visto il verbale n. 91 del 14 novembre 2013 del Consiglio di Trentino Riscossioni S.p.A;
- visti gli atti citati in premessa;
- esaminata la proposta di assegnazione delle azioni come da tabella sopraesposta;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

- 1) di stabilire, quale criterio per la definizione del numero di azioni da cedere alle A.P.S.P ,di tenere conto dei posti letto autorizzati per le A.P.S.P che gestiscono le strutture residenziali a favore delle persone non autosufficienti, dei posti disponibili per A.P.S.P. che gestiscono gli alloggi protetti e del numero di utenti iscritti al Centro di Formazione Professionale dell'Opera Armida Barelli di Rovereto, come riportato nella tabella sottostante:

posti letto autorizzati numero posti disponibili o utenti presso la struttura	n. azioni cedute alla struttura
da 0 a 250	50
da 251 a 500	100
superiore a 500	200

- 2) di cedere, per le motivazioni espresse in premessa e in base al criterio di cui al punto 1) all'A.P.S.P - Opera Armida Barelli - numero 200 azioni al prezzo complessivo di euro 410,00;
- 3) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione per la cessione all' A.P.S.P. - Opera Armida Barelli di numero 200 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A.;
- 4) di delegare al Dirigente del Servizio Entrate, finanza e credito, ovvero in caso di sua assenza od impedimento, ad un sostituto dello stesso, la sottoscrizione del contratto redatto secondo lo schema allegato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, autorizzandolo ad apportare le variazioni non sostanziali che si rendessero necessarie per la migliore definizione dell'operazione in oggetto;
- 5) di accertare l'introito derivante dalla compravendita di cui al punto 1) sul capitolo 142550 - Entrate - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

6) di dare evidenza, ai sensi degli articoli 4 e 37 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammesse le seguenti impugnative:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 1034/1971;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

LM